

## I “PICCOLI PASSI” DEL RICORSO STRAORDINARIO

dell'Avv. Gian Piero Jaricci

Nell'occuparci *ex professo* dell'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avevamo posto in risalto come l'opera fino ad oggi svolta dalla giurisprudenza amministrativa fosse risultata preziosa, seppur frenata da aprioristici e ripetitivi richiami della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, entrambe tenacemente ancorate alla natura amministrativa del ricorso straordinario che, invece, col trascorrere del tempo, sta in parte perdendo i suoi connotati storici nel tentativo di inserirsi a pieno titolo in un sistema di tutela ispirata ai principi generali del giusto processo, tanto che da più parti si parla ormai di rimedio paragiurisdizionale o, meglio, sostanzialmente giurisdizionale, deciso da un organo la cui attività è modellata su quella giurisdizionale ed il cui parere si identifica con la stessa decisione, adottata soltanto formalmente dal Capo dello Stato.

Il lento procedere del ricorso straordinario sul sentiero della “giurisdizionalizzazione” è sicuramente inarrestabile.

La politica dei “piccoli passi” è destinata a dare i suoi frutti ed in tale prospettiva deve essere riguardata la recente direttiva emanata dal Presidente del Consiglio di Stato avente ad oggetto la pubblicazione dei pareri (e, quindi, anche di quelli resi sui ricorsi straordinari) sul sito internet della giustizia amministrativa e la tutela della *privacy*.

Con la ricordata direttiva presidenziale, premesso che l'art. 15 della legge 21 luglio 2000, n. 205, prevede che “*i pareri del Consiglio di Stato sono pubblici* e recano l'indicazione del

Presidente del Collegio e dell'estensore", è stata disposta la pubblicazione dei pareri stessi sul sito della giustizia amministrativa, così come da tempo si verifica per le decisioni rese in sede giurisdizionale.

Ora, per quanto riguarda i pareri relativi ai ricorsi straordinari (ma ciò vale anche per gli altri pareri richiesti al Consiglio di Stato), ai fini della tutela della *privacy*, le parti private possono chiedere l'omissione dei dati personali ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Qualora tale istanza venga presentata all'amministrazione che relaziona sul ricorso straordinario deve essere trasmessa, unitamente al relativo fascicolo, al Consiglio di Stato.

La segreteria della competente Sezione consultiva verifica preliminarmente la presenza – o meno – nel fascicolo dell'istanza di cui trattasi; in caso affermativo, il Presidente della Sezione provvederà ex art. 52, comma 2°, del citato d.lgs. n. 196/2003.

In assenza di apposita istanza dell'interessato, il Presidente della Sezione e ciascun componente di questa (e sicuramente non la segreteria), fino al momento della decisione, possono verificare d'ufficio la eventuale insussistenza di talune delle ragioni ostative alla diffusione dei dati personali.

Le segreterie delle Sezioni consultive curano, poi, l'omissione di quei dati identificativi che direttamente o indirettamente possano risultare idonei a rivelare l'identità dei minori.

Ciò stante, i pareri resi dalle Sezioni consultive sono pubblicati sul sito della giustizia amministrativa, a cura dei

competenti uffici, nel loro testo integrale, tranne che vi sia stata richiesta di omissione dei dati personali da parte degli interessati e le Sezioni consultive abbiano provveduto a norma dell'art. 52 citato, ovvero quest'ultime abbiano disposto, d'ufficio, l'omissione dei dati personali. In tali ipotesi, i pareri sono pubblicati sul sito della giustizia amministrativa, a cura dei competenti uffici, con l'omissione dei dati personali.

La direttiva di cui trattasi, inoltre, opportunamente ribadisce che nulla è innovato circa l'originale del parere da trasmettere alla amministrazione competente ed alle copie che *devono* (cit. art. 15 legge n. 205/2000) essere rilasciate, nel loro testo integrale, a chi ne faccia richiesta (il parere reso sul ricorso straordinario non costituisce, infatti, una sorta di *interna corporis*, assumendo indubbia natura decisoria, quanto meno sotto il profilo sostanziale).

Le segreterie, prima di trasmettere i pareri all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito della giustizia amministrativa, verificheranno se gli stessi rechino, o meno, in calce l'ordine, disposto dalla Sezione consultiva, di omettere i dati personali; in presenza di tale ordine, individueranno i dati da omettere, provvedendo alla loro eliminazione.

Le segreterie delle Sezioni consultive cureranno, quindi, che tutti i pareri nei quali non vadano omessi i dati personali siano integralmente pubblicati sul sito della giustizia amministrativa non oltre venti giorni dalla loro spedizione alla competente amministrazione e che i pareri in cui vadano omessi i dati personali siano pubblicati sul detto sito, con i necessari *omissis*, non oltre quaranta giorni dalla spedizione.

La direttiva in esame prevede, infine, che le singole amministrazioni potranno chiedere che non vengano pubblicati sul sito della giustizia amministrativa quei pareri in ordine ai quali sussistano particolari ragioni di segretezza o di opportunità, di volta in volta indicate: ragioni – aggiungiamo noi – adeguatamente motivate e discrezionalmente apprezzate dalla Sezione consultiva.